

ORDINANZE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA:

(divieto di transito a tempo illimitato per veicoli adibiti al trasporto di cose sulle strade provinciali):

S.P. 5 "San Donato"



Prot. n. 70279 del 23/11/2023: istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate al Km. 29+032 ed al Km. 30+499 (ponte sul Canale Allacciamento IV Circondario e Canale Lorgana).

S.P. 12 "Basso Reno"



Prot. n. 12585 del 27.01.2003: istituzione di senso vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dal Km. 14+680 (S.P. 4 "Galliera") al Km. 18+500 (Via San Francesco) per i veicoli provenienti dalla direzione Malalbergo, eccetto i veicoli accedenti alle proprietà private.

S.P. 15 "Bordona"



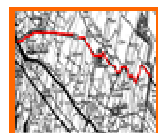
Prot. n. 41558 del 20.03.2013: istituzione di divieto di transito per autoarticolati ed autotreni e per veicoli di massa massima a pieno carico superiore a 15 tonnellate che percorrono la S.P. 15 dall'origine (S.P. 21 "Val Sillaro") al termine (S.P. 610 "Selice o Montanara Imolese"), con esclusione di tutti i veicoli dei residenti e di quelli che devono accedere alle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti.

S.P. 21 "Val Sillaro"



Prot. n. 96710 del 31.03.2006: istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate dal Km. 6+500 al Km. 33+274 (termine strada), con esclusione dei veicoli di residenti e dei veicoli diretti alle proprietà private.

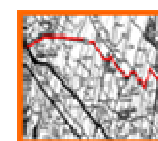
S.P. 29/I "Medicina-S. Antonio di Quaderna"



PG. n. 106294 del 29/06/2012: istituzione del divieto di transito per autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate sulla S.P. 29/I "Medicina - S. Antonio di Quaderna" dal Km. 0+352 (abitato di Medicina) al Km. 1+300 (ex S.P. 3/II).

Sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi consentiti.

S.P. 29/I "Medicina-S. Antonio di Quaderna"



Prot. n. 70279 del 23/11/2023: istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate al Km. 14+775 (ponte sul Torrente Idice).

S. P. n. 33 "Casolana"



Prot. n. 20621/95 del 15.06.1995: istituzione del limite di portata a 30 tonnellate per tutti i veicoli che percorrono la S.P. 33 "Casolana" dall'origine (S.S. 610 "Selice-Montanara") al termine (confine con la Provincia di Ravenna, S.P. n. 70 "Prugno").

P.G. n. 131165 del 30.11.1998 (modifica): istituzione del divieto di transito a partire dal **07.12.1998**, per gli autoarticolati, autotreni e i veicoli di massa superiore a 28 tonnellate che percorrono la S.P. 33 "Casolana" dall'origine (incrocio con la S.S. 610 "Selice-Montanara") al termine (confine con la Provincia di Ravenna, strada provinciale n. 70 "Prugno").

PG. n. 37205 del 09/04/1999 (2° modifica): dal divieto di transito per autoarticolati ed autotreni e per veicoli di massa a pieno carico superiore a 28 tonnellate che percorrono l'intero tratto della S.P. 33 "Casolana" sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende agricole con accesso sulla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 35 "Sassonerò"



Prot. n. 923794 del 30/01/2008: istituzione di divieto di transito per autoarticolati ed autotreni tra l'origine dal Km. 0+000 (S.P. 21 "Val Sillaro") ed il termine strada Km. 10+111 (S.P. 7 "Valle dell'Idice") con esclusione di tutti i veicoli che devono accedere alle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti Organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 39 "Trasserra"



Prot. n. 340838 del 15/10/2007: istituzione di divieto di transito per autoarticolati ed autotreni dal Km. 0+000 (S.P. 72 "Campolo - Serra dei Galli") ed il termine strada Km. 8+969 (S.P. 325 "Val di Setta e Val di Bisenzio") con esclusione di tutti i veicoli che devono accedere alle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti

Organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 48 "Castelli Guelfi"



Prot. n. 43448 del 13/02/2006: istituzione di limitazione di transito per tutti gli automezzi aventi peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate, dal Km. 4+400 località Ponte Rizzoli al Km. 7+800 località Prunaro di Budrio nel territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia e di Budrio, esclusi i residenti ed i veicoli diretti alle proprietà private.

PG. n. 111473 del 11/04/2006 (modifica): dal divieto di transito per tutti gli automezzi di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate che percorrono il tratto della S.P. 48 "Castelli Guelfi" tra il Km. 4+000 Loc. Ponte Rizzoli al Km. 7+800 Loc. Prunaro di Budrio sono esclusi tutti quelli che devono accedere alle sedi delle aziende agricole con accesso sulla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S.P. 49 "Imperiale"



Prot. n. 70279 del 23/11/2023: istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate al Km. 0+200 (ponte sul Fiume Reno).

S. P. n. 55 “Case Forlai” – 2° tratto



Prot. n. 109927/15 del 17/09/2015: istituzione di divieto di transito, a tempo illimitato, per autotreni ed autoarticolati e tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t tra il Km. 0+000 ed il Km. 7+805 all'interno del Comune di Granaglione, con esclusione di tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti. Sono esclusi inoltre i residenti ed i mezzi di soccorso e pronto intervento.

S. P. n. 57 “Madolma”



P.G. n. 50897 del 18/08/2022: istituzione del divieto di transito per gli autoarticolati e gli autotreni che percorrono la S.P. 57 “Madolma” tra il Km. 2+784 ed il Km. 10+850.

Dal divieto di transito sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende con accesso alla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 58 “Pieve del Pino”



P.G. n. 57604 del 26/05/1999: istituzione del divieto di transito per gli autoarticolati e gli autotreni che percorrono la S.P. 58 “Pieve del Pino” tra il Km. 5+100 (bretella di collegamento alla S.P. 37 “Ganzole”) ed il termine (S.S. 325 “Val di Setta”).

PG. n. 118109 del 21/10/1999 (modifica): dal divieto di transito per autoarticolati ed autotreni che percorrono il tratto della S.P. 58 “Pieve del Pino” tra il Km. 5+100 (bretella di collegamento alla S.P. 37 “Ganzole”) al termine (S.S. 325 “Val di Setta”) sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende agricole con accesso alla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 64 “Granaglione – S.S. 64”



PG. n. 39900 del 10/03/2011: istituzione di divieto di transito relativamente ad autoarticolati ed autotreni che percorrono la S.P. 64 “Granaglione – S.S. 64” dal Km. 3+500 a fine strada Km. 7+805 (S.P. 55) a partire dal giorno **01/04/2011**. Sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende con accesso alla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 67 “Marano-Canevaccia ”



PG. n. 30243 del 18/02/2003: istituzione di divieto di transito relativamente ad autoarticolati ed autotreni che percorrono la S.P. 67 “Marano-Canevaccia” dall'origine (S.S. 64 “Porrettana”) fino al Km. 8+500 (località “Pietracolora”, fraz. di Gaggio Montano) a partire dal giorno **24/02/2003**. Sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende con accesso alla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 68 “Val d’Aneva”



PG. n. 30054 del 03/06/1996: istituzione di divieto di transito relativamente ad autoarticolati ed autotreni che percorrono la S.P. 68 “Val d’Aneva” dall’origine (S.P. 25 “Vergato-Zocca”) al termine (S.S. 623 “del Passo Brasa”) a partire dal giorno **10/06/1996**.

S. P. n. 69 “Pian di Venola-Ca’ Bortolani”



PG. n. 131164 del 30/11/1998: istituzione del divieto di transito a partire dal **07/12/1998**, per gli autoarticolati e gli autotreni che percorrono la S.P. 69 dall’origine (S.S. 64 “Porrettana”) al termine (S.P. 26 “Valle del Lavino” e S.P. 27 “Valle del Samoggia”).

PG. n. 81269 del 15/07/1999 (modifica): dal divieto di transito per autoarticolati ed autotreni che percorrono l’intero tratto della S.P. 69 “Pian di Venola-Ca’ Bortolani” sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende agricole con accesso sulla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

PG. n. 111909 del 22/09/2000 (2° modifica): dal divieto di transito per autoarticolati ed autotreni che percorrono l’intero tratto della S.P. 69 “Pian di Venola-Ca’ Bortolani” è escluso l’autotreno costituito dalla motrice targata **BF655JK** e rimorchio targato **AA98290**. Detto autotreno deve essere condotto dal Sig. Vannelli Moris (dipendente della Ditta ECO TRANS S.R.L. – Via del Cardo 32 - Bologna) per poter raggiungere esclusivamente la sede della propria abitazione sita in Via Faggeto 204/B, fraz. Vedeghetto in Comune di Savigno, con unico accesso da detta strada provinciale. La Ditta ECO TRANS S.R.L. è obbligata altresì a comunicare, con congruo anticipo, a questa Amministrazione Provinciale ogni eventuale variazione riguardante i mezzi da utilizzarsi. Detta ordinanza di modifica ha decorrenza immediata.

S. P. n. 72 “Campolo-Serra dei Galli”



Prot. n. 340808 del 15/10/2007: istituzione di divieto di transito per autoarticolati ed autotreni dal Km. 0+000 (S.P. 73 “Stanco” e la Via Comunale Campolo) ed il termine strada Km. 9+275 (S.P. 62 “Riola - Camugnano - Castiglione”) con esclusione di tutti i veicoli che devono accedere alle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti Organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 73 “Stanco”



Prot. n. 340839 del 15/10/2007: istituzione di divieto di transito per autoarticolati ed autotreni dal Km. 0+000 (S.P. 72 “Campolo - Serra dei Galli” e la Via Comunale Campolo) ed il termine strada Km. 15+712 (S.P. 24 “Grizzana”) con esclusione di tutti i veicoli che devono accedere alle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti Organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 74 “Mongardino”



PG. n. 16412 del 20/06/1989: istituzione permanente del divieto di transito per autotreni ed autoarticolati sull’intera S.P. 74 “Mongardino”.

PG. 147394 del 21/12/1999 (modifica): dal divieto di transito per autoarticolati ed autotreni che percorrono l’intero tratto della S.P. 74 “Mongardino” sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende agricole ed imprese produttive con accesso sulla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

S. P. n. 75 “Montemaggiore”



PG. n. 131163 del 30/11/1998: istituzione del divieto di transito a partire dal **07/12/1998**, per gli autoarticolati e gli autotreni che percorrono la S.P. 75 “Montemaggiore” dall’origine (S.P. 26 “Valle del Lavino”) al termine (S.P. 76 “Stiore”).

PG. n. 79129 del 08/07/1999 (modifica): dal divieto di transito per autoarticolati ed autotreni che percorrono l'intero tratto della S.P. 75 “Montemaggiore” sono esclusi tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende agricole con accesso sulla strada provinciale stessa. Detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto delle summenzionate aziende e non per altri motivi non consentiti.

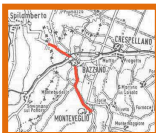
PG. n. 42706 del 12/04/2000 (2°modifica): con decorrenza immediata ed a tempo illimitato, il divieto di transito per gli autoarticolati e gli autotreni che percorrono la S.P. 75 “Montemaggiore” è, ora, istituito dal Km. 0+700 (in corrispondenza di un’area adibita a parcheggio pubblico) al termine (intersezione con la S.P. 76 “Stiore”). Resta altresì confermato, come già stabilito nella precedente ordinanza prot. n. 79129/99, l’esclusione a detto divieto dei veicoli che devono accedere alle sedi agricole aventi accesso sulla suddetta strada provinciale.

S. P. n. 77 “Guiglia”



PG. n. 90065 del 25/05/2011: istituzione del divieto di transito con decorrenza dal 30.05.2011 per gli autoarticolati e gli autotreni che percorrono la S.P. 77 “Guiglia” dal Km. 0+000 al km. 3+206 (termine strada), con esclusione di tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto della summenzionate aziende e non per altri motivi consentiti.

S. P. n. 78/II “Castelfranco”



PG. n. 121981 del 20/010/2015: istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate eccetto residenti e autorizzati dal Km. 1+513 al Km. 2+240 (termine strada) nel territorio del Comune di Valsamoggia (area territoriale Bazzano).

S. P. n. 79 “Pian di Balestra”



PG. n. 104538 del 20/09/1999: istituzione del divieto di transito con decorrenza immediata per gli autoarticolati e gli autotreni che percorrono la S.P. 79 “Pian di Balestra” tra l’origine (S.P. 59 “Monzuno”) ed il termine (S.P. 61 “Val di Sambro”), con esclusione di tutti i veicoli che devono accedere alle sedi delle aziende con accesso sulla strada provinciale stessa; detti veicoli dovranno, altresì, conservare a bordo una probante documentazione al fine di attestare ai competenti organi di controllo che il trasporto viene effettuato per conto della summenzionate aziende e non per altri motivi consentiti.

Dall’istituzione di tali divieti sono sempre esclusi inoltre i residenti, i mezzi di soccorso e pronto intervento (Polizia, VV.FF., ambulanze) ed i mezzi di trasporto pubblico.